



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

NEI PERCORSI ABILITANTI DA 60 e 30 CFU – DM 4 AGOSTO 2023 – A.A. 2025-26

Premessa

Per garantire la migliore formazione dei corsisti e delle corsiste, si precisa che il percorso formativo prevede unicamente **la frequenza** per l’accesso alla prova finale. Detta prova sarà il punto finale dell’intero percorso, e dimostrerà in termini di apprendimenti le competenze acquisite, coerenti con il profilo professionale del docente delineato negli allegati del DPCM (prova scritta e lezione simulata).

Si consiglia dunque di valutare oculatamente la richiesta di riconoscimento crediti e di considerare che essa sarà effettuata tenendo strettamente conto del suddetto profilo professionale del docente di scuola secondaria di I e II grado.

Il riconoscimento dei crediti sarà analizzato caso per caso e deciso dopo attenta valutazione di congruenza da parte della relativa commissione, il cui parere **è insindacabile**.

Per l’anno accademico in corso, vista l’urgenza di consentire ai corsisti di abilitarsi entro il 30 giugno:

- 1) **la scadenza di presentazione delle domande di riconoscimento è fissata tassativamente al giorno 30 marzo 2026, ore 24,00. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre questo termine di scadenza.**
- 2) Il riconoscimento verterà soltanto su crediti di area disciplinare (didattiche delle discipline) e sul tirocinio diretto (riconoscimento del servizio prestato a scuola).

1. ISCRITTI AL PERCORSO DA 36 CFU (OVVERO 60 CFU CON AUTORIZZAZIONE AL PERCORSO ABBREVIATO)

I corsisti iscritti al percorso da 60 CFU in possesso dei 24 CFU regolarmente certificati **prima del 31 ottobre 2022** secondo l’art. 7 del DM 4 agosto 2023 sono autorizzati a frequentare il percorso da 36 CFU, avendo dichiarato tale possesso nell’apposita domanda di partecipazione.

A tali corsisti pertanto non saranno riconosciuti altri CFU.

2. ISCRITTI PERCORSO DA 60 CFU (compresi quelli autorizzati al percorso da 36 CFU)

I corsisti iscritti al percorso da 60 CFU **NON in possesso dei 24 CFU** potranno chiedere:

- a) il riconoscimento di **massimo 8 CFU** nel caso delle attività formative relative alle didattiche disciplinari;
- b) Il riconoscimento di **massimo 5 CFU** per le attività di tirocinio diretto

Criteri per il riconoscimento

Il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di



apprendimento degli studenti descritti nelle tabelle riportate negli allegati del DPCM 4 agosto 2023, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS2015 (European Credit Transfer System) e in stretta coerenza con il profilo del docente abilitato di scuola secondaria di cui all’Allegato A del DPCM. Si precisa quanto segue:

- 1) Non verranno riconosciuti insegnamenti in maniera **parziale**, pertanto l’attività formativa di cui lo studente è in possesso e per cui chiede il riconoscimento dovrà contemplare un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti dall’insegnamento da riconoscere.
- 2) Un’attività formativa sostenuta potrà essere riconosciuta **per un unico insegnamento** tra quelli previsti dal piano di studi, dello stesso settore scientifico-disciplinare. Non è possibile, anche nel caso in cui i CFU dell’attività formativa già sostenuta siano eccedenti, richiedere di utilizzarli per il riconoscimento di più di un insegnamento.
- 3) I corsisti possono chiedere il riconoscimento di un massimo di **8 CFU**: ove siano presenti richieste in eccedenza, esse non verranno prese in considerazione.

I crediti saranno riconosciuti seguendo queste regole:

ATTIVITA' FORMATIVE

- a) Si riconosceranno crediti conseguiti attraverso il superamento di esami sostenuti a) all’interno di percorsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, b) all’interno di Master conseguiti presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR (<https://www.miur.gov.it/it/aree tematiche/universita/le-universita/universita-non-statali-riconosciute>), c) conseguiti come corsi singoli presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR. Tutti i suddetti esami devono essere stati sostenuti a partire dall’a.a. 2015-16 e devono essersi conclusi tassativamente con un esame di profitto finale valutato.
- b) Il settore Scientifico-disciplinare (SSD) dei crediti che si chiede di riconoscere deve essere lo stesso dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- c) La denominazione dell’esame sostenuto deve essere uguale o affine a quella dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- d) Il numero dei CFU conseguiti attraverso l’esame deve essere pari o superiore a quelli dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- e) Per ciascun esame può essere riconosciuto un solo insegnamento.
- f) Non vengono riconosciuti CFU conseguiti attraverso idoneità, né crediti conseguiti in attività di tirocinio diretto e indiretto o di laboratorio.
- g) La commissione si riserva la consultazione dei programmi degli insegnamenti per i quali si chiede il riconoscimento.

NOTA BENE: verranno riconosciuti esclusivamente CFU conseguiti attraverso il superamento di esami relativi a **didattiche della disciplina**. La dicitura deve contenere il concetto di “**Didattica**”. Non verranno riconosciuti CFU di Laboratorio. NON saranno ammessi riconoscimenti di esami o attività erogati nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) poiché orientati a ordini scolastici diversi da quelli che riguardano i percorsi.



ATTIVITA' DI TIROCINIO

Vista l'importanza fondamentale della pratica e della riflessione ricorsiva e situata sulla stessa, Il tirocinio **diretto** potrà essere sostituito **SOLO** dal servizio prestato nella scuola.

I criteri per il riconoscimento dei CFU di tirocinio diretto sono i seguenti:

- 1) verrà riconosciuto 1 CFU per ogni 30 giorni di servizio continuativo prestato nella **specificata classe di abilitazione** (comprese le classi accorpate) negli ultimi 5 anni (a partire dall'a.s. 2021-2022)
- 2) verrà riconosciuto 1 CFU ogni 60 giorni di servizio continuativo prestato in altre classi di abilitazione o nel sostegno negli ultimi 5 anni (a partire dall'a.s. 2021-2022).

Comunque il numero massimo di CFU di tirocinio diretto riconoscibile è **pari a 5**, come da normativa vigente.

Non verranno riconosciuti CFU di tirocinio indiretto.

3. ISCRITTI PERCORSO DA 30 CFU CHE RIENTRANO NELLA QUOTA DEL 45% DI RISERVA PREVISTA DAL DM 4 AGOSTO 2023.

Le istruzioni seguenti NON FANNO RIFERIMENTO ai corsisti iscritti in sovrannumero in quanto vincitori di concorso.

I corsisti ordinari iscritti al percorso da 30 CFU possono richiedere il riconoscimento di **massimo 4 CFU** nel caso delle attività formative relative alle didattiche disciplinari.

Criteri per il riconoscimento

Il riconoscimento avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti descritti nelle tabelle riportate negli allegati del DPCM 4 agosto 2023, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS2015 (European Credit Transfer System) e in stretta coerenza con il profilo del docente abilitato di scuola secondaria di cui all'Allegato A del DPCM. Si precisa quanto segue:

- 1) Non verranno riconosciuti insegnamenti in maniera **parziale**, pertanto l'attività formativa di cui lo studente è in possesso e per cui chiede il riconoscimento dovrà contemplare un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti dall'insegnamento da riconoscere.
- 2) Un'attività formativa sostenuta potrà essere riconosciuta **per un unico insegnamento** tra quelli previsti dal piano di studi, dello stesso settore scientifico-disciplinare. Non è possibile, anche nel caso in cui i CFU dell'attività formativa già sostenuta siano eccedenti, richiedere di utilizzarli per il riconoscimento di più di un insegnamento.
- 3) I corsisti possono chiedere il riconoscimento di un massimo di **4 CFU**: ove siano presenti richieste in eccedenza, esse non verranno prese in considerazione.
- 4) I corsisti ordinari del percorso da 30 CFU non potranno avere riconosciuti per intero i 24 CFU certificati prima del 31/12/2022, poiché la normativa riserva tale riconoscimento ai corsisti del percorso da 60 CFU.

I crediti saranno riconosciuti seguendo queste regole:



- a) Si riconosceranno crediti conseguiti attraverso il superamento di esami sostenuti a) all’interno di percorsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico, b) all’interno di Master conseguiti presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR (<https://www.miur.gov.it/areetematiche/universita/le-universita/universita-non-statali-riconosciute>), c) conseguiti come corsi singoli presso Università Statali o non statali ma riconosciute dal MIUR; d) conseguiti all’interno del percorso di specializzazione per insegnanti di sostegno (TFA); e) conseguiti all’interno della certificazione per i 24 CFU, come corsi singoli; Tutti i suddetti esami devono essere stati sostenuti a partire dall’a.a. 2015-16.
- b) Il settore Scientifico-disciplinare (SSD) dei crediti che si chiede di riconoscere deve essere lo stesso dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- c) La denominazione dell’esame sostenuto deve essere uguale o affine a quella dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- d) Il numero dei CFU conseguiti attraverso l’esame deve essere pari o superiore a quelli dell’attività formativa da cui si intende essere esonerati.
- e) Per ciascun esame può essere riconosciuto un solo insegnamento.
- h) Non vengono riconosciuti CFU conseguiti attraverso idoneità, né crediti conseguiti in attività di tirocinio diretto e indiretto o di laboratorio.
- f) La commissione si riserva la consultazione dei programmi degli insegnamenti per i quali si chiede il riconoscimento.
- g) verranno riconosciuti esclusivamente CFU conseguiti attraverso il superamento di esami relativi a didattiche della disciplina. La dicitura deve contenere il concetto di “**Didattica**”. Non verranno riconosciuti CFU di Laboratorio. NON saranno ammessi riconoscimenti di esami o attività erogati nei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) poiché orientati a ordini scolastici diversi da quelli che riguardano i percorsi.



Non verranno riconosciuti CFU di tirocinio indiretto.

CORSISTI VINCITORI DI CONCORSO ISCRITTI IN SOVRANNUMERO NEI PERCORSI DA 30 (ALL. 2) E DA 36 CFU (ALL. 5).

Per tale categoria di corsisti, che deve conseguire l’abilitazione come adempimento di legge indispensabile per concludere il processo di immissione in ruolo, non è previsto riconoscimento crediti.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO CREDITI

I corsisti ordinari dei percorsi da 60 CFU dovranno presentare la domanda secondo l’allegato A, debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità, all’indirizzo email camafi@unich.it entro e non oltre il **30 marzo 2026, ore 24,00**

I corsisti ordinari dei percorsi da 30 CFU dovranno presentare la domanda secondo l’allegato B, debitamente sottoscritta e corredata da documento di identità, all’indirizzo email camafi@unich.it entro e non oltre il **30 marzo 2026, ore 24,00**

Si ribadisce che i corsisti che frequenteranno i 36 CFU in quanto iscritti ai percorsi da 60 CFU in possesso dei 24 CFU entro il 31/12/2022 hanno già dichiarato tale possesso nella domanda di ammissione ai corsi e **non devono presentare alcuna ulteriore domanda**.

Chieti, 11/03/2026